

DISCIPLINA DELLA TRASPARENZA DELLE CONDIZIONI CONTRATTUALI DELLE OPERAZIONI
E DEI SERVIZI BANCARI E FINANZIARI - (Titolo VI Testo Unico Bancario - D. Lgs. 385/1993)

FOGLIO INFORMATIVO

Il presente Foglio Informativo non costituisce offerta al pubblico ai sensi dell'art. 1336 c.c.

ALTRI FINANZIAMENTI

**ANTICIPAZIONE SOCIALE IN FAVORE DEI LAVORATORI DESTINATARI DEI
TRATTAMENTI DI INTEGRAZIONE AL REDDITO
ai sensi del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020**

INFORMAZIONI SULLA BANCA

IW BANK S.P.A.

Società per Azioni con socio unico

Sede Legale e Amministrativa: Piazzale Fratelli Zavattari, 12 - 20149 Milano (MI)

Numero Verde 800.99.11.88 FAX (+39) 02 74.874.918 - Indirizzo P.E.C.: iwbank@pec.intesasanpaolo.com

Indirizzo e-mail: info@iwbank.it - Sito internet: www.iwbank.it

Codice ABI n. 03083.3 - Iscritta all'Albo delle Banche presso la Banca d'Italia al n. 5365

Partita IVA 02458160245

Codice Fiscale e Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano, Monza Brianza, Lodi n. 00485260459

Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Intesa Sanpaolo S.p.A. ed appartenente al Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo

**CHE COSA SONO LE OPERAZIONI DI ANTICIPAZIONI SOCIALI IN FAVORE DEI LAVORATORI DESTINATARI
DEI TRATTAMENTI DI INTEGRAZIONE AL REDDITO**

In attuazione delle misure di sostegno previste dal D.L. n.18 del 17 marzo 2020 - "Cura Italia", in data 31 marzo 2020 l'ABI, alla presenza del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, ha sottoscritto, con le principali associazioni di categoria del mondo del lavoro e le parti sociali, una convenzione nazionale che prevede un'anticipazione dei trattamenti di integrazione al reddito (cassa integrazione ordinaria e in deroga) rispetto al momento della loro erogazione da parte dell'INPS. L'iniziativa ha una rilevante valenza sociale che motiva l'applicazione di condizioni economiche azzperate. Resta ferma in ultima istanza la possibilità della Banca di rifiutare la richiesta per assenza dei requisiti minimi oltre alla valutazione del merito creditizio.

L'anticipazione spetta ai lavoratori (anche soci lavoratori, lavoratori agricoli e della pesca) destinatari di tutti i trattamenti di integrazione al reddito di cui agli articoli da 19 a 22 del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 e dei successivi interventi normativi tempo per tempo vigenti, dipendenti di datori di lavoro che, anche in attesa dell'emanazione dei provvedimenti di autorizzazione del trattamento di integrazione salariale per l'emergenza COVID-19, abbiano sospeso dal lavoro gli stessi a zero ore ed abbiano fatto domanda di pagamento diretto da parte dell'INPS del trattamento di integrazione salariale ordinario o in deroga, ai sensi degli articoli da 19 a 22 D.L. 18/2020.

L'anticipazione spetta inoltre ai lavoratori destinatari all'assegno ordinario erogato dal FIS ai sensi dell'art. 19 D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 di cui sia richiesto il pagamento diretto per COVID-19, erogati dagli altri fondi di solidarietà, in relazione alle relative specifiche discipline.

MISURA DELLA ANTICIPAZIONE

L'anticipazione dell'indennità spettante avverrà tramite l'apertura di credito in un conto (tecnico gratuito) appositamente aperto, per un importo forfettario complessivo pari a 1.400,00 euro, parametrati a 9 settimane di sospensione a zero ore (ridotto proporzionalmente in caso di durata inferiore), da riproporzionare in caso di rapporto a tempo parziale.

La misura è concessa ai beneficiari - già correntisti IW Bank, con domiciliazione dello stipendio. Eventuali richieste che non soddisfino tali requisiti sono oggetto di valutazione caso per caso.

L'apertura di credito cesserà con il versamento da parte dell'Ente deputato al pagamento del trattamento di integrazione salariale - che avrà effetto solutorio del debito maturato - sul conto corrente del Cliente (il quale autorizza fin d'ora la Banca a girare tale somma sul conto tecnico di cui all'art. 1.1. a chiusura dell'Anticipazione) - ovvero nel caso di mancato accoglimento della richiesta di cassa integrazione/assegno ordinario presentata dal datore di lavoro e, comunque, non potrà avere durata superiore a sette mesi.

Qualora la domanda di Cassa Integrazione (CIGO, CIGD) o dell'assegno ordinario non sia stata accolta dall'Ente competente ovvero in caso di mancato pagamento da parte dell'Ente competente nei sette (7) mesi, il cliente si impegna ad estinguere l'intero finanziamento citato entro trenta giorni. Al ricevimento del pagamento da parte dell'Ente competente sul conto corrente del cliente il conto tecnico verrà chiuso d'ufficio dalla Banca mediante giroconto accreditando l'intera somma ricevuta dall'Ente.

PRINCIPALI RISCHI

Tra i principali rischi, vanno tenuti presenti:

- mancato accoglimento da parte della Banca della richiesta di anticipazione, anche in presenza di capiente apertura di credito;

- qualora la domanda di trattamento di integrazione salariale non sia stata accolta dall'Ente competente, il cliente ha l'obbligo di estinguere l'anticipazione entro trenta giorni dalla data di mancato accoglimento della richiesta di integrazione salariale in deroga, unitamente alla azienda datrice di lavoro, responsabile in solido nei casi di cui alla citata Convenzione. Il cliente si impegna inoltre a dare preventiva autorizzazione al datore di lavoro a versare sul proprio conto corrente gli emolumenti spettanti al lavoratore medesimo, anche a titolo di TFR o sue anticipazioni fino alla concorrenza del debito.

CONDIZIONI ECONOMICHE

PRINCIPALI CARATTERISTICHE

Importo erogabile max.	1.400,00 €
Durata fido	max. 7 mesi

TASSI

Tasso debitore annuo - tasso fisso/variabile

Tasso debitore annuo	0,0000 %
----------------------	----------

Tasso di mora

Tasso	0,0000 %
-------	----------

TASSO EFFETTIVO GLOBALE MEDIO

Il **Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)**, previsto dall'art. 2 della Legge sull'Usura (Legge n. 108/1996), relativo ai prodotti di Anticipi e Sconti commerciali, può essere consultato in Filiale e sul sito internet della banca www.iwbank.it.

CRITERI PER LA PRODUZIONE E IL PAGAMENTO DEGLI INTERESSI

Per quanto attiene alle modalità e criteri per la produzione e il pagamento degli interessi, la banca si attiene al D.M. attuativo dell'art. 120 Testo Unico Bancario, con la relativa decorrenza.

INTERESSI DEBITORI

Calcolo degli interessi	non applicabile
Periodicità di conteggio degli interessi debitori	non applicabile
Esigibilità degli interessi debitori	non applicabile
Valuta di addebito degli interessi debitori	non applicabile

TEMPI E TERMINI DI ANTICIPAZIONE

Durata massima della Linea di Credito abbinata alla Anticipazione	7 mesi
Penale per rimborso anticipato dell'anticipazione	0,0000 % dell'importo dell'anticipazione
Rimborso parziale anticipato	ammesso
Proroga della anticipazione	non ammessa
Estinzione anticipata totale	ammessa

GESTIONE DEGLI AFFIDAMENTI

Commissione onnicomprensiva (commissione per messa a disposizione dei fondi CDF)	0,0000 %
- periodicità di addebito	non applicabile

COMUNICAZIONI/INFORMAZIONI E DUPLICATI

Periodicità addebito spese per produzione ed invio comunicazioni/informazioni	trimestrale
Periodicità di invio elenco movimenti conto tecnico ed elementi per il conteggio delle competenze	trimestrale
Comunicazioni di modifiche unilaterali	0,00 €
Comunicazioni/informazioni obbligatorie per Legge, comprese quelle inviate ai Garanti (per ogni documento):	
- spedite per posta ordinaria, se non esenti per Legge ⁽¹⁾	0,00 €
- inviate per via telematica tramite "Le mie Contabili" ⁽²⁾	0,00 €
Comunicazioni/informazioni più frequenti rispetto agli obblighi di Legge o non obbligatorie per Legge, comprese quelle inviate ai Garanti (per ogni documento): ⁽³⁾	
- spedite per posta ordinaria	0,00 €
- inviate per via telematica tramite "Le mie Contabili" ⁽⁴⁾	0,00 €

Comunicazioni/informazioni ulteriori (o a contenuti ulteriori) o trasmesse con strumenti diversi da quelli standard previsti da contratto, se accettati dalla banca

determinazione delle spese al momento della richiesta in base al contenuto della stessa e comunque nei limiti dei costi sostenuti (produzione ed invio)

Per le spese relative a duplicati di documenti diversi, per la copia di documentazione relativa a singole operazioni e per il rilascio di certificazioni si vedano i Fogli Informativi:

- Rilascio di copia di documentazione relativa a singole operazioni e di duplicati di documenti diversi [22.01.011](#)
- Rilascio certificazioni e servizi diversi [22.01.004](#)

RECESSO E RECLAMI

RECESSO

Diritto di recesso del Cliente

Nel caso in cui il Contratto sia stipulato mediante tecniche di comunicazione a distanza, il Cliente può recedere dal medesimo nel termine di 14 (quattordici) giorni dalla stipula ovvero dalla data in cui avrà ricevuto le condizioni contrattuali e le informazioni di cui agli articoli 67-bis e segg. D.Lgs. 206/2005 (Codice del Consumo), se tale data è successiva a quella di stipula, inviando alla Banca, prima della scadenza del termine sopra indicato, una comunicazione scritta mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero mediante mail all'indirizzo di Filiale presso cui è stata richiesta l'anticipazione.

In caso di recesso, il Cliente, entro 30 (trenta) giorni dall'invio della comunicazione, dovrà restituire alla Banca il capitale e rimborsare eventuali somme non ripetibili corrisposte dalla Banca alla Pubblica Amministrazione.

Fermo quanto sopra, il Cliente ha diritto in qualsiasi momento di estinguere totalmente o parzialmente in via anticipata il Contratto, corrispondendo alla Banca l'importo dovuto per il rimborso dell'Anticipazione.

Facoltà di recesso, riduzione e sospensione da parte della Banca

La Banca avrà la facoltà di recedere dall'apertura di credito solo in presenza di una giusta causa. La Banca e il Cliente concordano di considerare giusta causa di recesso, ai sensi dell'art. 1845, comma 1, cod. civ.:

- la rilevazione a carico del Cliente di eventi che possano arrecare pregiudizio alla sicurezza del credito (incluso a titolo esemplificativo e non esaustivo: elevazione di protesti, sottoposizione a provvedimenti monitori, cautelari ed esecutivi) ovvero la messa in atto di comportamenti, sia omissivi che commissivi, che diminuiscano la consistenza patrimoniale, finanziaria e/o economica del Cliente;
- il verificarsi di altri fatti pregiudizievoli che alterino la situazione economico, finanziaria, patrimoniale e giuridica o facciano venire comunque meno l'affidabilità del Cliente rispetto alla sua capacità di rimborsare il credito (es. gravi inadempimenti in altri rapporti intrattenuti con la Banca).

Il recesso ha l'effetto di sospendere immediatamente l'utilizzo dell'apertura di credito, per il pagamento da parte del Cliente di quanto dovuto sarà concesso un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni.

La Banca in presenza di una giusta causa ha inoltre la facoltà di ridurre o sospendere l'utilizzo dell'apertura di credito da parte del Cliente in via immediata, dandogliene comunicazione anticipatamente, e, comunque, al più tardi immediatamente dopo averla realizzata su supporto cartaceo o su altro supporto durevole, Al venir meno della causa che ha condotto alla riduzione o alla sospensione dell'apertura di credito la Banca provvederà alla piena riattivazione della stessa.

TEMPI MASSIMI DI CHIUSURA RAPPORTO

L'Apertura di credito per l'anticipazione sociale cesserà, entro 15 giorni, dall'avvenuto versamento da parte dell'INPS (o del Fondo di solidarietà) del trattamento di integrazione salariale sul conto corrente del cliente – a saldo del debito maturato – e, comunque, non potrà avere durata superiore a sette mesi.

RECLAMI E RISOLUZIONE STRAGIUDIZIALE DELLE CONTROVERSIE

Il cliente può presentare reclami alla banca:

- con lettera semplice, da consegnarsi personalmente presso la Filiale in cui intrattiene il rapporto;
- con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, da inviare a IW Bank - Ufficio Reclami, Piazzale Fratelli Zavattari, 12 - 20149 Milano (MI);
- con posta elettronica, all'indirizzo e-mail reclami@iwbank.it;
- con posta elettronica certificata, all'indirizzo e-mail iwbank.reclami@pec.intesasanpaolo.com.

La banca deve rispondere entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento.

Se non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta nei termini sopra indicati, il cliente può rivolgersi a:

- l'Arbitro Bancario Finanziario (in breve, ABF), dopo aver presentato reclamo alla banca. Per sapere come rivolgersi all'ABF si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla banca;

b) all'Organismo di mediazione presso il Conciliatore BancarioFinanziario – con sede a Roma, Via delle Botteghe Oscure 54, tel. 06/674821, in quanto organismo specializzato nelle controversie bancarie e finanziarie, che dispone di una rete di conciliatori diffusa sul territorio nazionale. L'Organismo può essere attivato sia dalla banca che dal cliente e non richiede che sia stato preventivamente presentato un reclamo alla banca. Se il cliente riveste la qualifica di Consumatore la mediazione dovrà avere luogo presso la sede dell'Organismo più vicina alla residenza o al domicilio del cliente stesso. Le condizioni e le procedure sono definite nel relativo regolamento, disponibile sul sito www.conciliatorebancario.it e presso tutte le Filiali della banca. Solo qualora nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia non fosse presente un ufficio di mediazione del Conciliatore BancarioFinanziario, la banca e il cliente potranno adire un altro mediatore iscritto nel registro degli organismi di mediazione, purché specializzato in materia bancaria e territorialmente competente.

Il ricorso preventivo ai suddetti soggetti vale in relazione all'obbligo di esperire il tentativo di conciliazione, quale condizione di procedibilità nei casi previsti dalla Legge per l'esercizio di azioni individuali davanti all'Autorità Giudiziaria (art. 5 D. Lgs 28/2010).

GLOSSARIO

Anticipazione	Singola richiesta di utilizzo non rotativo a valere su capiente apertura di credito accordata.
Apertura di credito (Fido)	Somma che la Banca si impegna a mettere a disposizione del Cliente oltre il saldo disponibile.
Commissione onnicomprensiva (commissione per messa a disposizione dei fondi CDF)	Commissione calcolata in maniera proporzionale rispetto alla somma messa a disposizione del cliente e alla durata del fido. Il suo ammontare non può eccedere lo 0,5%, per trimestre, della somma messa a disposizione del cliente.
Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG)	Indica il costo totale del fido di conto corrente su base annua ed è espresso in percentuale sull'ammontare del fido concesso. Comprende il tasso di interesse ed altre voci di spesa quali: - commissione onnicomprensiva (commissione di messa a disposizione fondi CDF); - spese di invio comunicazioni; - spese di tenuta del conto corrente sul quale è concessa l'apertura di credito, connesse con l'utilizzo e con il rimborso del credito.
Tasso annuo nominale (TAN)	Tasso d'interesse, in percentuale e su base annua, richiesto dalla Banca sull'erogazione di un finanziamento, al netto di spese accessorie ed oneri.
Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)	Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell'Economia e delle Finanze come previsto dalla Legge sull'usura. E' utilizzato per il calcolo del cosiddetto "tasso soglia", ossia il limite oltre il quale il tasso d'interesse diviene usurario. Per verificare se un tasso di interesse è usurario, quindi, vietato, bisogna confrontarlo con il "tasso soglia" riferito all'operazione, in vigore nel trimestre in cui il contratto è stato stipulato.

NOTE

- (1) **Comunicazioni/informazioni obbligatorie per Legge, comprese quelle inviate ai Garanti, spedite per posta ordinaria, se non esenti per Legge:** in particolare, le comunicazioni obbligatorie in base alla normativa sui servizi di pagamento (ricevute post esecuzione messe a disposizione in Filiale).
- (2) **Comunicazioni/informazioni obbligatorie per Legge, comprese quelle inviate ai Garanti, inviate per via telematica tramite "Le mie contabili":** funzionalità disponibile a richiesta per i Clienti che aderiscono ai servizi di Internet Banking offerti dalla Banca (gratuiti in versione solo informativa) per le comunicazioni ivi disponibili.
- (3) **Comunicazioni/informazioni più frequenti rispetto agli obblighi di Legge o non obbligatorie per Legge:** trattasi di comunicazioni richieste con periodicità più frequente rispetto agli obblighi di Legge (ad esempio, estratti conto decadali/giornalieri), delle contabili di conto corrente (diverse dalle ricevute per singole operazioni di pagamento, messe a disposizione in Filiale) e di eventuali altre comunicazioni o documenti non obbligatori.
- (4) **Comunicazioni/informazioni più frequenti rispetto agli obblighi di Legge o non obbligatorie per Legge, inviate per via telematica tramite "Le mie contabili":** funzionalità disponibile a richiesta per i Clienti che aderiscono ai servizi di Internet Banking offerti dalla Banca (gratuiti in versione solo informativa) per le comunicazioni ivi disponibili.

